



INFORMATIVA AI LAVORATORI SU COVID-19

Gentile _____

la sottoscritta azienda, a livello organizzativo, comunicativo, informativo e formativo, ha già provveduto ad adottare gli strumenti tecnici, le conoscenze e le precauzioni idonee al fine di poter contrastare il più efficacemente possibile il rischio biologico derivante da Covid-19 all'interno della propria attività di lavoro. Rimane però essenziale la proficua e fattiva collaborazione da parte di tutto il personale impiegato, in modo da non vanificare gli sforzi (anche economici) attuati dall'azienda e, soprattutto, di tutelare se stessi ed i propri colleghi dal rischio di contagio da Covid-19.

Inoltre, lo scopo del presente modulo è anche quello di sensibilizzare i dipendenti su quali possano essere le ricadute a livello di responsabilità, anche penali, in caso di violazione delle norme prescritte.

Si invitano dunque i lavoratori e le lavoratrici ad attenersi scrupolosamente e rigorosamente a quanto segue.

a) Si ricorda che il lavoratore è tenuto a rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali: in tali casi, deve chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria competente.

b) È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo sempre cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.


c) È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt., osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

d) È vietato frequentare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

e) È obbligatorio per tutte le persone presenti in azienda adottare tutte le possibili precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal proposito, l'azienda ha già messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

f) In caso di rientro da un Paese a rischio epidemiologico, si ricorda che è previsto l'obbligo di auto-dichiararsi al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, procedere con il conseguente auto-isolamento per il termine fissato per legge e sottoporsi al tampone medico.

g) È obbligatorio utilizzare i DPI richiesti, così come la mascherina chirurgica, o FFP2 o superiore





INFORMATIVA AI LAVORATORI SU COVID-19

QUESTIONI MEDICHE

Inoltre, si ricorda che – come in più occasioni precisato dal Ministero della Salute – con isolamento dei casi di documentata infezione da Covid-19 ci si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione, mentre con quarantena ci si riferisce invece alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. Premesso ciò, si ricorda quanto segue:

Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive al Covid-19 possono rientrare in comunità (e, quindi, anche nel luogo di lavoro) dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare.

Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive al Covid-19, possono rientrare a lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. **Casi positivi a lungo termine:** le persone che pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Covid-19, in caso di assenza di sintomatologia, da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, da concordare però con le autorità sanitarie.

Sanzioni amministrative e penali

In generale, si ricorda che chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro): a mero titolo d'esempio, il mancato utilizzo della mascherina laddove prescritta.

Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, per esempio, violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe.

Firma per presa visione





INFORMATIVA AI LAVORATORI SU COVID-19



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si comunica che tutti i dati personali (compresi i dati ex art. 9 del GDPR) che verranno raccolti durante la presente contingenza sanitaria, continueranno ad essere trattati dal Titolare del trattamento in ottemperanza al Reg. Ue n. 679/16.

Premesso ciò, si indicano i seguenti punti specifici:

1_ La finalità del presente trattamento è di prevenzione da contagio dal Covid-19.

2_ La base giuridica del trattamento è l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. D. del DPCM 11 marzo 2020.

3_ Per quanto concerne la comunicazione dei dati raccolti, gli stessi non saranno condivisi con terze parti, se non in adempimento a specifici obblighi di legge (ad esempio, in caso di richiesta dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19).

I dati saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza. Le richieste per esercitare i diritti personali potranno continuare ad essere inviate all'indirizzo e-mail del datore di lavoro.

4_ Natura giuridica del trattamento: l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i propri dati personali, rende impossibile allo stesso accesso al luogo di lavoro, dovendo il Titolare garantire la sicurezza degli altri lavoratori/fornitori/clienti da pericoli di contagio.

5_ Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici (compresi dispositivi portatili), con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità di prevenzione del contagio da Covid-19 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi (nonché la dignità del lavoratore), sempre nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare, debitamente istruiti nella gestione dell'emergenza sanitaria in oggetto.

Per tutto quanto non previsto dal presente documento, si rimanda al testo dell'informativa generale ex art. 13 del GDPR.

Firma per presa visione dell'informativa

|